



Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricero Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per interventi in materia di edilizi scolastica, per la gestione del fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

IC – "SESTRI EST"–GENOVA SESTRI **Prot. 0004779 del 28/05/2019** 09 (Uscita)

Oggetto: Determina per l'affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo a.a.s.s. 2019-2022, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, senza oneri per l'Amministrazione, CIG Z902883307.

## LA DIRIGENTE SCOLASTICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SESTRI EST

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la

semplificazione amministrativa»;

**VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1,

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO II D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

VISTO il Regolamento dell'attività negoziale oltre i 10.000 € ai sensi dell'Art. 45 c. 2 del D.I. 28

agosto 2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d'Istituto in data 07/02/2019 con delibera n.

10;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa A.S. 2019/22 deliberato il 18/12/2018 con del. n.

2;

VISTO il Programma Annuale 2019, deliberato in data 07/02/2019, n. 11;

VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

**VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «*Codice dei contratti pubblici*», come modificato dal

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);

visto in particolare l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle

offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[...] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;

**VISTO** 

in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta [...]»;

**VISTO** 

l'art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida [...] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale [...]»;

**VISTE** 

le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta, «[...] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;

**VISTO** 

l'art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;

**VISTO** 

l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO

l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. [...] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»;

**VISTE** 

le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;

**RITENUTO** 

che la Dott.ssa Maddalena CARLINI, Dirigente dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

**TENUTO CONTO** 

che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3;

**VISTO** 

l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

**TENUTO CONTO** 

che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

**DATO ATTO** 

della necessità di affidare il *servizio di cui l'Istituzione Scolastica necessita*, avente le seguenti caratteristiche: servizio di brokeraggio assicurativo *a.a.s.s. 2019-2022 rinnovabile annualmente e senza oneri per l'Amministrazione*;

**CONSIDERATO** 

che l'affidamento in oggetto è quindi finalizzato a provvedere all'acquisizione delle coperture assicurative per gli alunni/studenti dell'Istituzione Scolastica;

**POSTA** 

la complessità dell'attività di individuazione dei rischi, nonché l'attività di predisposizione dei capitolati per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte del mercato assicurativo;

**VISTO** 

il punto 3.7 della Linea Guida ANAC numero 4 del 1 marzo 2018, per gli affidamenti di modico valore, cioè inferiori alla soglia dei 1.000 euro;

**VISTO** 

l'art. 106 D. Lgs 209/2005, Codice delle assicurazioni private, e successive modificazioni e integrazioni;

**RAVVISATA** 

l'opportunità di ricorrere alla figura dell'intermediario assicurativo (broker) per assistere l'Istituzione Scolastica nella procedura e nella redazione della documentazione necessaria, secondo le previsioni del Codice delle Assicurazioni private (D.Lgs. n. 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni);

**CONSIDERATO** 

che l'affidamento dell'incarico di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere economico in capo all'Istituto Scolastico o all'utenza assicurata in quanto la retribuzione al broker è costituita da una commissione versata dalla compagnia assicurativa che si aggiudica il contratto;

**VISTA** 

la sentenza n. 179/2008 della corte dei Conti, che esplicita "la remunerazione del broker non è un costo aggiuntivo. La corte dei Conti conferma la legittimità dell'affidamento dell'incarico intuitu personae, quindi senza preventiva gara e su incarico fiduciario del dirigente, in quanto l'incarico di brokeraggio è da considerarsi a titolo gratuito per il cliente";

# **VERIFICATO**

che la Consip S.p.A. non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di servizi di intermediazione assicurativa, alle quali dover aderire ai sensi della Legge 24.12.2012, n. 228;

#### **CONSIDERATO**

che "l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione" (Determinazione n. 2/2013 Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici);

#### **CONSIDERATI**

il principio di proporzionalità, oltre al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa, nell'attività negoziale (art. 36 D. Lgs. 50/2016);

# **CONSIDERATO**

di prevedere un incarico con durata pari a anni tre, rinnovabile annualmente;

# **CONSIDERATO**

che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di :

1) Servizi di natura intellettuale;

# **DATO ATTO**

che è stata svolta un'indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, mediante pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato Prot. n. 3775 del 15/04/2019 sul sito internet dell'Istituto, volto a selezionare l'operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione Scolastica, valutando in particolare: la maggiore affidabilità del broker in merito all'anzianità d'iscrizione al RUI tenuto dall'IVASS, al numero di scuole assistite, al numero di gare concluse;

#### **CONSIDERATO**

che, pertanto, nella fattispecie, non risulta applicabile il principio di rotazione, in quanto l'Istituto ha espletato una procedura trasparente e aperta al mercato, mediante pubblicazione di un avviso pubblico, nella quale non state effettuate limitazioni in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;

# **ACQUISITI**

la seguente manifestazione d'interesse da parte di n. 1 operatore che ha partecipato all'indagine di mercato:

Operatore Tecnobroker Log S.r.l. nota prot. n. 4081 del 02/05/2019;

# **CONSIDERATO**

che l'unica manifestazione d'interesse, comunque idonea, risulta essere quella dell'operatore Operatore Tecnobroker Log S.r.l.;

## **RITENUTO**

di affidare i lavori in parola all'operatore Tecnobroker Log S.r.l. per aver presentato un'offerta, seppure unica, vantaggiosa, tenendo conto della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare;

#### **TENUTO CONTO**

che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4:

- espleterà, prima dell'affidamento dell'incarico, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che l'incarico sarà attribuito solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche;
- per i restanti requisiti di moralità, procederà alla formulazione dell'incarico sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

- inserirà nel provvedimento dell'incarico specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:
- la revoca dell'incarico medesimo ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

#### **TENUTO CONTO**

che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l'Istituto non ha richiesto all'Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in virtù di quanto previsto dall'ultimo comma del succitato art. 103;

## **VISTO**

l'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;

# **CONSIDERATO**

che l'incarico sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;

#### **CONSIDERATO**

che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per l'affidamento dell'incarico;

#### **VISTA**

la documentazione di offerta presentata dall'affidatario, nonché il Documento di gara unico europeo (DGUE) e/o autocertificazione, con il quale l'affidatario medesimo ha attestato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, il possesso dei requisiti di carattere generale, documenti tutti allegati al presente provvedimento;

## **CONSIDERATO**

che la Ditta destinataria dell'affidamento possiede i requisiti di:

- ordine generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016)
- idoneità professionale (Art. 83, c. 1, lett. a, del D.lgs 50/2016)
- capacità economica e finanziaria (Art. 83, c. 1, lett. b, del D.lgs 50/2016)
- capacità tecniche e professionali (Art. 83, c. 1, lett. c, del D.lgs 50/2016);

# **TENUTO CONTO**

che la Ditta destinataria dell'affidamento pertanto risulta esente da rilievi di negligenze nell'esecuzione, si distingue per l'esecuzione perfetta e corretta della prestazione ed offre garanzia di qualità delle prestazioni competitivi rispetto al mercato;

# **VISTO**

l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara **Z902883307**;

### **TENUTO CONTO**

che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara **Z902883307**;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione», preventivamente verificando:

i requisiti di carattere generale, quali ad esempio l'assenza di conflitto di interessi e di intestazione fiduciaria;

- i requisiti di carattere tecnico-professionale, quali ad esempio l'affidabilità per la capacità tecnica di consulenza, la struttura organizzativa, le modalità di espletamento del servizio;
- i requisiti di carattere economico e finanziario;

#### **DETERMINA**

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati,

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento diretto del servizio avente ad oggetto il brokeraggio assicurativo per gli anni scolastici 2019/2022 a favore dell'Istituto Scolastico Sestri Est, all'operatore economico TECNOBROKER LOG SRL, con sede legale in Milano (MI) Piazza Giovanni Amendola n. 3 e con sede operativa in Genova (GE) Via della Libertà 4/10, iscritta al registro delle imprese di Milano al num. REA MI-2006345, C.F. e P.IVA 08154860962;
- di nominare la Dott.ssa Maddalena CARLINI quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016.

Resta inteso che l'incarico sarà svolto senza alcun onere a carico di questa Amministrazione, poiché la remunerazione dell'attività svolta dal broker rientra nel carico dei costi agenziali di competenza della Compagnia di assicurazioni che risulterà aggiudicataria.

Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni fra le varie compagnie interessate all'appalto delle coperture assicurative dell'Istituto Comprensivo Sestri Est, si dà e si prende atto che l'entità dei suddetti compensi, dovrà essere specificato in tutte le polizze stipulate dall'I. C. Sestri Est con l'assistenza della Società Tecnobroker LOG S.R.L. e, comunque, detti compensi non potranno mai essere superiori ai limiti indicati nell'offerta presentata dalla Tecnobroker LOG S.R.L.

Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui l'Istituto ritenga di non procedere alla stipula del contratto di assicurazione o non si produca il buon esito della gara ad evidenza pubblica.

L'incarico avrà una durata triennale dalla data di sottoscrizione e resterà valido per la durata di anni 3 (tre) a far data dalla decorrenza della polizza.

Al termine del suddetto incarico è esclusa la possibilità di proroga tacita o espressa dell'incarico, secondo quanto previsto dall'art. 23 della Legge 62/2005.

E' fatta salva una durata inferiore dell'incarico nel caso processi di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica determinassero la cessazione della Scuola nella sua attuale connotazione, struttura e personalità giuridica. Nel caso in cui il rapporto di brokeraggio con la Scuola si interrompa, il broker rinuncerà a far valere ogni pretesa sui premi assicurativi relativi alle annualità successive a quella in cui interviene lo scioglimento del suddetto rapporto.

L'Istituzione scolastica avrà facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in oggetto al termine di ogni annualità dalla data di sottoscrizione con preavviso di sessanta giorni e senza obbligo di motivazione, così come previsto dall'art. 5, comma 4 del D. L. 7/2007 convertito in Legge 40/2007, mediante invio di semplice dichiarazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Tale facoltà viene riconosciuta anche al broker, il quale comunque dovrà garantire il servizio fino alla fine dell'annualità in corso e la chiusura delle pratiche in essere.

Alla Società Tecnobroker LOG S.R.L. è espressamente vietato di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Istituto Comprensivo Sestri Est nonché di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare l'Amministrazione senza il suo preventivo esplicito consenso. La Società Tecnobroker LOG S.R.L. non può cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto.

La Società Tecnobroker LOG S.R.L. dovrà svolgere l'incarico nell'interesse dell'Istituto Comprensivo Sestri Est osservando tutte le indicazioni e richieste che l'Amministrazione stessa fornirà. Dovrà in particolare osservare l'obbligo di diligenza nello svolgimento del servizio, oltre a garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni fase.

Sono a carico della Società Tecnobroker LOG S.R.L tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.

È fatto obbligo alla Società Tecnobroker LOG S.R.L. di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso durante l'attività esplicata, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso scritto da parte dell'Istituto Comprensivo Sestri Est.

Ai sensi del GDPR General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 196/03 e s.m.i. si informa che le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono il procedimento in oggetto.

Titolare dei dati è la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Maddalena CARLINI. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Sig. Gabriele MENCARINI, in qualità di legale rappresentante della Ditta DIEMME INFORMATICA S.r.l.-E-mail: info@diemmeinformatica.com - PEC: contabilita@pec.diemmeinformatica.com.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sul sito <u>www.icsestriest.edu.it</u> dell'Istituto Comprensivo Sestri Est: All'albo on-line: bandi di gara; nella sezione "Amministrazione Trasparente-> bandi di gara e contratti".

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Maddalena Carlini
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993